

Comune di Decollatura
Provincia di Catanzaro
Regolamento per l'istituzione e la tenuta del
Registro delle Associazioni e del Volontariato

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 28/12/2011

Finalità

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di forme di sostegno a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.

In virtù di questi principi, il Comune di Decollatura favorisce l'attività delle differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia e in virtù di quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto Comunale, incentivando la reciproca collaborazione e l'ottimizzazione delle attività svolte dai soggetti volontari che operano nel contesto locale.

Registro delle Associazioni

Art. 2

Al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le Associazioni operanti nel Comune di Decollatura è istituito il REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI.

Ammissione

Art. 3

Possono richiedere l'iscrizione al Registro le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica, ed in particolare:

a) le associazioni di promozione sociale, formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art. 2, comma 1, della Legge 383/2000, con esclusione dei soggetti indicati ai comma 2) e 3) del citato articolo di legge.

b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge 266/1991.

Le organizzazioni di cui ai precedenti punti a) e b), pena l'ammissibilità dell'iscrizione, non possono essere parte dell'articolazione politico amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2/5/74, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18/11/81, n. 659.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni e del Volontariato.

L'iscrizione al Registro comunale è condizione preferenziale per fruire del sostegno, della collaborazione, del patrocinio e degli eventuali contributi economici da parte del Comune.

Requisiti di ammissione

Art. 4

Per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni i soggetti dovranno produrre istanza al Sindaco entro il 31 gennaio, redatta in carta semplice sulla base del modulo tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante con attestazione circa la sussistenza dei requisiti ed indicazione chiara circa le finalità e le caratteristiche dell'associazione, l'elenco degli aderenti, la struttura organizzativa e le modalità di attribuzione delle cariche associative. Possono iscriversi solo le organizzazioni e le associazioni che:

1. abbiano come fine quello di svolgere attività di volontariato prestata senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per finalità sociali;
2. si avvalgano, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
3. prevedano, espressamente, nell'accordo degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile per la forma giuridica che l'organizzazione assume: l'assenza di fini di lucro; la democraticità della struttura; l'elettività e la gratuità delle cariche; la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi; i loro obblighi e diritti; l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Modalità di iscrizione

Art. 5

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti::

- scheda di iscrizione conforme all'ALLEGATO 1 del presente regolamento;
- atto costitutivo e statuto associativo o accordi fra gli aderenti redatti con atto notarile registrato o con scrittura privata ;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- copia dell'ultimo bilancio/rendiconto consuntivo approvato, con esclusione delle associazioni nate nell'anno di presentazione della domanda;
- copia del bilancio previsionale di spesa in corso;
- relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno solare;
- relazione sulle attività programmate in futuro;
- eventuale codice fiscale dell'organizzazione;
- documentazione attestante l'iscrizione ad Albi o Registri che fanno capo ad Enti sopra ordinati (Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale);
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante.

La Giunta Comunale approva con proprio atto le domande di ammissione e dispone l'iscrizione delle associazioni ritenute idonee nel Registro. La deliberazione di cui al comma precedente viene comunicata ad ogni capogruppo consiliare.

Diritti delle associazioni

Art. 6

Alle Associazioni iscritte al Registro sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti dallo Statuto Comunale ed in particolare l'iscrizione al Registro costituisce

condizione essenziale:

per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi.

economici secondo quanto previsto dall'apposito regolamento;

per la stipula di convenzioni;

condizione preferenziale :

per la concessione del patrocinio dell'Ente;

per l'utilizzo d'immobili ed attrezzature comunali

Obblighi

Art. 7

Le Associazioni iscritte al Registro che richiedono e utilizzano strutture Comunali hanno altresì i seguenti obblighi:

- sottoscrivere un convenzione con il Comune, da rinnovare annualmente con verbale di consegna dei locali circa le condizioni degli stessi;
- mantenere i locali in condizioni ottimali provvedendo contestualmente alle pulizie di tutti i vani utilizzati dall'Associazione;
- provvedere al pagamento del consumo dell'ENERGIA ELETTRICA con versamenti bimestrali alla tesoreria Comunale se il contatore è intestato all'Ente, oppure, se compatibile autonomamente con la struttura, l'Associazione potrà provvedere su autorizzazione dell'Ente ad installare un apposito contatore Enel;
- I locali dati in consegna non potranno essere sub affittati o sub concessi dall'Associazione ad altri Enti o altre associazioni o utilizzati per fini diversi da quelli espressamente dichiarati all'atto della convenzione.

I locali ed eventuali contribuzioni potranno essere dati solo se in regola con quanto previsto dalle leggi vigenti.

Aggiornamento periodico e revisione

Art. 8

L'Albo viene aggiornato annualmente entro il 28 febbraio. Le Associazioni già iscritte dovranno rinnovare l'iscrizione, pena la cancellazione d'Ufficio, entro il 31 gennaio con una semplice comunicazione di conferma iscrizione, comunicando le modifiche, trasformazioni o cessazioni sopravvenute.

Nella circostanza, entro il 31 gennaio, le associazioni al fine della revisione annuale dell'Albo dovranno inviare al Comune:

- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- copia dell'ultimo bilancio di previsione in corso;
- relazione sulle attività programmate per il futuro.

Periodicamente l'Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l'aggiornamento del Registro ovvero richiedere ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all' articolo 3.

Pubblicazione

Art. 9

Il Registro delle Associazioni e del Volontariato, divenuta esecutiva la deliberazione di cui agli artt. 3 e 4 è pubblicato per trenta giorni all'Albo pretorio dell'Ente e resta pubblico su apposito spazio inserito in **home-page** del sito istituzionale dell'Ente.

L'iscrizione iniziale, così come le variazioni successive a qualsiasi fatto dovuti, debbono essere comunicati ai soggetti interessati per ogni loro utile conoscenza affinché possano adottare i provvedimenti consequenziali.

Sospensione e/o cancellazione

Art. 10

L'efficacia dell'iscrizione al Registro può essere sospesa dal Sindaco da un suo delegato o da un atto della Giunta Comunale qualora a carico dell'Associazione si verifichi uno dei seguenti casi:

- l'associazione abbia dimostrato negligenza nel rispetto del presente regolamento e dei propri scopi sociali o mala fede anche nell'utilizzo di eventuali contributi concessi;
- l'associazione abbia commesso infrazioni di particolare rilevanza alle leggi sociali o ad ogni altro obbligo derivante dal presente Regolamento;
- condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione al Registro;
- cessazione dell'esistenza dell'Associazione;
- richiesta di cancellazione avanzata dall'Associazione iscritta.

Concessione di contributi

Art. 11

Il Comune ritiene l'iscrizione al Registro condizione essenziale per l'erogazione di

contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per l'erogazione dei contributi di cui sopra l'Amministrazione Comunale individua i seguenti criteri:

- a) realizzazione di manifestazioni in co-gestione o partenariato tra diverse associazioni;
- b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani.
- c) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della popolazione di Decollatura;
- d) particolare interesse o validità riconosciuta dall'Amministrazione Comunale nei confronti dell'iniziativa proposta;
- e) progetto dell'iniziativa proposta che indichi in forma chiara gli obiettivi e le azioni previste, con piano economico che specifichi sia il preventivo di spesa che le fonti di copertura;
- f) coerenza del progetto proposto con gli obiettivi previsti nel programma dell'Amministrazione;
- g) non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione.

In ogni caso il finanziamento comunale non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute.

Le associazioni possono richiedere all'Amministrazione Comunale contributi economici e sovvenzioni entro il termine del 30 marzo di ogni anno. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere corredata con i seguenti allegati:

- 1) documento di progetto/programma della manifestazione da svolgere;
- 2) piano di spesa comprensivo delle eventuali entrate dovute ad altri contributi e sponsorizzazioni;
- 3) bilancio o rendiconto economico dell'associazione, relativo all'anno precedente la domanda, contenente gli estremi dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci appositamente convocata; in caso di mancata approvazione entro i termini del 30 marzo, l'associazione può presentare un bilancio provvisorio, che sarà poi sostituito da quello ufficiale regolarmente approvato.
- 4) numero dei soggetti che parteciperanno all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa /attività e monte ore complessivo stimato per l'organizzazione e per lo svolgimento dell'attività proposta.

Il contributo verrà erogato nei modi più consoni al corretto svolgimento dell'attività sovvenzionata e in relazione alla capacità di spesa dell'Amministrazione.

Vigilanza del Registro

Art. 12

Il Comune , si riserva la possibilità di verificare la documentazione relativa agli adempimenti previsti dallo Statuto associativo e la veridicità delle autocertificazioni presentate. Il Sindaco anche tramite suo delegato, può altresì disporre con idonea motivazione la cancellazione dell'Associazione dal registro.

Deroghe

Art. 13

Sono ammesse deroghe al presente regolamento e sempre dietro autorizzazione del Sindaco solo per quelle associazioni o comitati ,come possono essere quelli parrocchiali, che nascono e senza finalità di lucro che si concludono nel termine dell'evento stesso .

Responsabile della tenuta del Registro

Art. 14

La tenuta, il controllo e l'aggiornamento del Registro è affidato al Responsabile dell'area amministrativa del Comune.

Disposizioni finali

Art. 15

Le norme contenute nel presente Regolamento abrogano ogni altra norma, disciplinante la stessa materia, contenuta in altri Regolamenti Comunali, nonché ogni altra norma contrastante con le norme in esso inserite.